Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1956, n. 306.

Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli assistenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fra gli assegni il cui godimento comporta, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, la sospensione del trattamento economico nei confronti degli assistenti a cattedre universitarie collocati in congedo per ragioni di studio o scientifiche, non sono compresi quelli inerenti a borse di studio per l'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 14 aprile 1956, n. 307.

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonchè per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno, con le forme e modalità previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi.

Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non siano emanati, per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Tale disposizione ha effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.

Art. 2.

Per assicurare all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani il finanziamento necessario per l'attuazione dei propri scopi istituzionali, si provvede oltre che con i mezzi e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, con un contributo integrativo di quello base, previsto dall'art. 24, comma secondo, della legge 20 agosto 1950, n. 860, dovuto dai datori di lavoro soggetti al contributo stesso, da calcolarsi nella misura massima dello 0,20 per cento sugli elementi di retribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Tale contributo è accertato e riscosso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le stesse modalità previste per i contributi integrativi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie. Per il periodo di cin-

que anni dall'entrata in vigore della presente legge, esso è determinato annualmente, salvo quanto disposto dal precedente art. 1, comma terzo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle esigenze di gestione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 14 aprile 1956, n. 308.

Approvazione ed esecuzione dell'Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « R.A.I.-Radiotelevisione Italiana » per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni R.A.I.-Radio Televisione Italiana » per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

Art. 2.

L'importo del rilievo da parte della R.A.I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (art. 8 dell'atto aggiuntivo) dovrà essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.

Art. 3.

All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.

Art. 4.

L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « R.A.I.-Radiotelevisione Italiana » per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizioni e di televisione.

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da una parte, e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana Società per azioni, dall'altra;

premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R.A.I. i servizi di radioaudizione e di televisione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale;

premesso che nella detta Convenzione è prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale è il caso del Territorio di Trieste;

considerata la particolare situazione del Territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunità di regolare con un atto aggiuntivo il servizio delle radioaudizioni nel Territorio predetto, anche in relazione alla soppressione dell'Ente Radio Trieste;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

E' estesa al Territorio di Trieste a datare dal 1° luglio 1955, la Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R.A.I. dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. in data 26 gennaio 1952, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2.

La R.A.I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione previsti nel piano tecnico di cui all'allegato *A*, entro i termini ivi stabiliti, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore immediatamente denunciati al Commissariato generale.

La R.A.I. s'impegna altresì a provvedere a quegli ulteriori impianti che, d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il Commissariato generale, saranno ritenuti necessari, dopo l'attuazione del piano tecnico di cui al precedente capoverso, al fine di assicurare un servizio soddisfacente a tutto il Territorio, ovvero per rispondere a particolari esigenze non previste dalla Convenzione generale. In questo ultimo caso gli oneri relativi non dovranno far carico alla R.A.I. e pertanto particolari accordi saranno presi fra le parti contraenti per la regolamentazione degli oneri stessi.

Art 3.

La R.A.I. inserirà nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva di tre ore giornaliere.

La R.A.I. inoltre provvederà ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lingua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato *A*.

Art. 4.

Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R.A.I. predispone ogni trimestre il piano di massima dei programmi da svolgersi entro il trimestre successivo ed i relativi orari.

Il piano di massima sarà approvato dal Commissario generale su parere della Commissione consultiva e di vigilanza di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale può modificare il piano di massima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'art. 4.

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, spettano al Commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello Stato in conformità dell'art. 20, comma secondo, della citata Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.

Art. 6.

E' istituita, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, una Commissione consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni, nominata, con decreto del Commissario generale d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari del Territorio, con facoltà di proporre al Commissariato generale le modifiche ed i miglioramenti da apportarsi, e di sorvegliare sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi.

Art. 7.

La Commissione è costituita da:

1° un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio, presidente;

2° un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

3° un esponente della cultura e dell'arte designato dal Commissario generale del Governo;

4° due utenti, designati uno dal sindaco di Trieste ed uno dal presidente della Provincia.

Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sarà un funzionario del Servizio stampa e informazioni del Commissariato generale.

I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il personale dipendente dall'E.R.T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze della R.A.I.

La R.A.I. s'impegna inoltre di:

a) usufruire — in relazione alle esigenze di carattere tecnico ed artistico di Radio Trieste — per i propri programmi dei complessi e dei collaboratori che hanno prestato con continuità la loro opera presso l'E.R.T. nel decorso anno 1954;

b) rilevare i beni patrimoniali dell'E.R.T., quali figurano nell'inventario dell'Ente stesso al prezzo da concordarsi tra le parti e da corrispondersi entro trenta giorni dal rilievo.

In caso di disaccordo il prezzo sarà fissato con le modalità previste dal successivo art. 10.

Art. 9.

A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comporterà la realizzazione delle trasmissioni di cui all'art. 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verserà alla R.A.I. la somma annua di lire 110 milioni, che sarà corrisposta a rate semestrali posticipate su dichiarazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni attestante che le trasmissioni previste dalla presente Convenzione sono state regolarmente effettuate. L'ammontare del rimborso potrà essere soggetto a revisione triennale, su richiesta di ciascuna parte contraente, ove si verifichino sensibili variazioni dell'onere di cui al presente articolo.

Art. 10.

Tutte le controversie attinenti alla presente Convenzione saranno rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Commissario generale del Governo, uno dalla Società concessionaria ed il terzo, che funzionerà da presidente, d'intesa fra i due così nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Trieste. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 11.

Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o nel caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla presente Convenzione. Questa, nel frattempo, continuerà ad avere vigore, in quanto applicabile.

Art. 12.

La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente art. 11, avrà la stessa durata della citata Convenzione 26 gennaio 1952, sarà registrata a tassa fissa perchè fatta nell'interesse dello Stato.

Essa sarà approvata con legge, e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, addì 30 giugno 1955

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
BERNABEI

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ANTINORI

Per la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana
CARRELLI

ALLEGATO *A*.

Elenco degli impianti radiofonici già in esercizio che la R.A.I. s'impegna di mantenere in piena efficienza

Nominativo		Potenza massima del trasmettitore in chilovatt	Osservazioni
STAZIONI A ONDA MEDIA			
Trieste 1		25	—
Trieste 2		1	Da sostituire come da piano tecnico
Trieste *A* (slovena)	.	2	Idem
STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA			
Trieste *III*	.	0,25	Da sostituire come da piano tecnico

Piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare

Nominativo		Potenza massima del trasmettitore in chilovatt	Osservazioni
NUOVE STAZIONI A ONDE MEDIE			
Trieste 2		2	In sostituzione dell'1 chilovatt attuale
Trieste *A*	. .	10	In sostituzione del 2 chilovatt attuale
NUOVE STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA			
Trieste I	.	1	—
Trieste II	.	1	—
Trieste III	. .	1	In sostituzione del 0,25 chilovatt attuale

Roma, addì 30 giugno 1955

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
BERNABEI

Per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ANTINORI

Per la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana
CARRELLI

LEGGE 20 aprile 1956, n. 309.

Sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella spesa di lire 1.500.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università degli studi di Firenze lo Stato e gli altri enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario di Firenze costituito con il regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1857, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

Art. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 750 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 125.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 225.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 200.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 200.000.000 nell'esercizio 1958-1959.

Per fronteggiare la quota degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale e interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

Art. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1955-1956 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede il Consorzio edilizio universitario di Firenze, secondo le norme previste dalla convenzione 20 luglio 1933, da integrarsi, con apposita convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge. La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — ROMITA — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei del Deposito generale dei valori bollati per l'esercizio finanziario 1955-56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, occorre procedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1955-56, del contingente di salariati temporanei per i servizi del Deposito generale valori bollati, dipendente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

che dev'essere fissato, inoltre, il numero massimo di salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati);

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di salariati temporanei del Deposito generale valori bollati, per l'esercizio finanziario 1955-56, è determinato in complessive trentadue unità, di cui dieci da poter classificare nella 1ª categoria (specializzati).

Art. 2.

La spesa relativa graverà sui capitoli 146 e 147 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1956
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 312

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1955.

Conferma in carica, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956, di un esperto giuridico nella Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 maggio 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo sopracitato;

Visto l'art. 1 della legge suddetta, con cui si precisano la composizione e i compiti della Commissione, prevista per la raccolta degli usi generali di cui innanzi è cenno;

Visti gli articoli 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 778 del 5 agosto 1947;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1955, registro n. 10. Industria e commercio, foglio n. 311, con il quale il prof. Luigi Scavo — ordinario nella Facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Parma — è stato nominato per il periodo 15 marzo-30 giugno 1955 esperto giuridico ai fini della costituzione della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerata la necessità di avvalersi ulteriormente dell'opera del prof. Scavo nell'incarico di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Scavo è confermato per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1956 esperto giuridico nella Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, con la retribuzione mensile pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado 5°.

Le indennità da corrispondere all'interessato, in caso di missioni dipendenti dall'incarico di cui sopra e debitamente autorizzato dall'Amministrazione, saranno pari a quelle previste per i funzionari di grado 5° dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul Cap. 26 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1956
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 293

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1956.

Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Associazione granaria meridionale di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Decreta:

L'Associazione granaria meridionale di Napoli è aggregata al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 29 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1956.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1952, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Associazione per il triennio 1° novembre 1952-31 ottobre 1955;

Considerata la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è composto dai signori:

1) Dalla Torre ing. Leone; 2) Rivoira cav. Guglielmo; 3) Ferro-Luzzi ing. Giovanni; 4) Posanzini dottor Amedeo; 5) Crocchi dott. Guido; 6) Spaggiari dottor Mario; 7) Masci ing. Filippo; 8) Indaco ing. Vincenzo; 9) Zomak dott. Carlo; 10) Ghezzi rag. Pietro; 11) Tricomi ing. B. Saro; 12) Pace dott. Giuseppe: in rappresentanza degli industriali;

1) Tafuri ing. Adriano: in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

1) Battistini prof. ing. Giulio; 2) Roma prof. ingegnere Francesco; 3) Masella P. I. Aldo; 4) Bacci Giuseppe; 5) Bulgarelli dott. Paolo; 6) Rossano dott. Raffaele: di nomina Ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del Consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente ai signori Battistini prof. ing. Giulio e Roma prof. ing. Francesco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1956
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 219

(2000)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1956.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siracusa n. 6097 in data 18 febbraio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Alloggio Raffaele, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Spitaleri Onofrio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Alloggio Raffaele è sostituito con il sig. Spitaleri Onofrio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1956.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bergamo n. 6881 in data 27 febbraio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Moro Carlo, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, in quanto dimissionario, con l'ing. Gagliardo Paolo dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Moro Carlo è sostituito con l'ing. Gagliardo Paolo, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 marzo 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John M. Lord Jr., Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2003)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Valtidone », con sede in Nibbiano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1956, la Società cooperativa di consumo « Valtidone », con sede in Nibbiano, costituita con atto del notaio Ferrari dott. Francesco in data 27 dicembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Marcello Losi.

(2008)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 3 aprile 1954 proposto da Caliendo Domenico, nell'interesse del fratello Giuseppe, già dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in materia di corresponsione di emolumenti relativi al periodo anteriore alla cessazione dal servizio.

(2007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	7325	10.500 —	De Gregori Rachele, *Alessandro* e Giuseppina fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Carminati Maria fu Santo vedova De Gregori, dom. a Bergamo.	De Gregori Rachele, *Alessandra* e Giuseppina fu Giuseppe, ecc., come contro.
P. Ric. R. 5% Serie 125	362	3.400 —	Di Tonto *Giuseppina* fu Riccardo, minore, sotto la patria potestà della madre Maiella Maria fu Luigi, dom. a Lanciano (Chieti).	Di Tonto *Pinella* fu Riccardo, ecc., come contro.
Id.	361	3.450 —	Come sopra, con usufrutto a Maiella Maria fu Luigi vedova Di Tonto.	Come sopra, con usufrutto a Maiella Maria fu Luigi vedova Di Tonto.
B. T. N. 5% (1963)	1042	10.500 —	Pirrotta Vincenzo fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Burgio Rosalia fu *Antonino* vedova Pirrotta, dom. in Palermo.	Pirrotta Vincenzo fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Burgio Rosalia fu *Antonio*, ecc., come contro.
P. R. 5% (1936)	7433	790 —	Serinelli Annunziata, Beniamino ed *Eugenio* fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Mallnconico Giuseppina fu Nicola, dom. a Genova.	Serinelli Annunziata, Beniamino ed *Eugenia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	13865	80 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1624) Roma, addì 5 aprile 1956 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 2 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,79	624,80	624,80	624,78	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	628 —	628,125	627,75	628 —	627,90	627,50	628,125	628 —	628 —	628 —
Fr Sv lib.	145,80	145,81	145,82	145,82	145,80	145,802	145,82	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,50	90,45	90,49	90,48	90,48	90,50	90,49	90,50	90,50	90,50
Kr N.	87,68	87,65	87,69	87,66	87,70	87,68	87,655	87,67	87,67	87,65
Kr. Sv.	120,49	120,45	120,46	120,46	120,47	120,46	120,47	120,49	120,49	120,48
Fol.	164,50	164,51	164,50	164,49	164,48	164,45	164,48	164,48	164,48	164,50
Fr B.	12,56	12,555	12,5575	12,5575	12,55375	12,555	12,55375	12,55875	12,55	12,555
Fr. Fr.	178,05	178,06	178,08	178,03	178,06	178,05	178,08	178,05	178,05	178,05
Fr Sv. acc.	142,95	142,97	142,95	142,94	142,94	142,95	142,93	142,93	142,93	142,95
Lst.	1754,50	1754 —	1754 —	1754,375	1754,25	1754 —	1754,125	1754,70	1754,50	1754,25
Dm. occ.	149,50	149,52	149,49	149,50	149,46	149,50	149,47	149,51	149,51	149,45

Media dei titoli del 2 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,35
Id 3,50 % 1902	58,70
Id 5 % 1935	90,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,45
Id 3,50 % (Ricostruzione)	70,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,825
Id 5 % (Riforma fondiaria)	83 —
Id. 5 % 1936	94,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	95,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1956

1 dollaro USA	624,80
1 dollaro Can.	628,062
1 Fr Sv lib.	145,82
1 Kr Dan.	90,485
1 Kr Norv.	87,657
1 Kr. Sv.	120,465
1 Fol	164,485
1 Fr. bel.	12,556
100 Fr. Fr.	178,055
1 Fr. Sv. acc.	142,935
1 Lst.	1754,25
1 Marco ger.	149,485

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 97 del 27 aprile 1956, presso la Borsa valori di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 aprile 1956, il corso dei cambi della Lst. deve intendersi rettificata in 1754,50 anzichè 1754,125.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2517/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 aprile 1935, n. 559 R/Gab., con cui al sig. Kaneider Vincenzo fu Giuseppe nato a Marebbe il 6 maggio 1866, ora defunto, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cannei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 febbraio 1956 dal sig. Cannei Antonio, nato a Marebbe il 30 maggio 1899 figlio del predetto in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 aprile 1935, n. 559 R/Gab. è revocato, a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Cannei Antonio, nato a Marebbe il 30 maggio 1899; Rindler Crescenzia, nata a Dobbiaco il 13 settembre 1912, moglie, viene ripristinato nella forma tedesca di Kaneider.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6° comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 aprile 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1726)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame al posto di direttore dell'Istituto d'arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori (gruppo A, grado 7°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1938, registro n. 403, foglio n. 94, che approva la pianta organica dell'Istituto d'arte di Faenza;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n. 416;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame al posto di direttore dell'Istituto d'arte per la ceramica di Faenza e degli annessi laboratori (gruppo A, grado 7°).

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti alla data del presente decreto, devono aver compiuto il 21° anno di età e non aver oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma, in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome, e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito

dell'età del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 2.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

A — I concorrenti inclusi nella terna di cui al successivo art. 8 dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella terna medesima i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio:

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

4) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e degli allievi.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

B — I candidati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare solo la copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e il certificato medico.

C — I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di lèva od in carriera continuativa produrranno solamente lo estratto dell'atto di nascita, il certificato del godimento dei diritti politici, il certificato penale generale e una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità, stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o

della guerra di liberazione, anche se militarizzati, o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f*);

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I termini di presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli di merito sono aumentati di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo i termini stabiliti, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o amministrazioni, compresa quella della Pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati od invalidi di guerra ovvero orfani e vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per la prova orale.

La Commissione stabilirà preliminarmente una tabella analitica di valutazione dei titoli. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato per i titoli non meno di 35 sui 65 punti a disposizione. La prova orale s'intenderà superata se il concorrente avrà riportato almeno 21 punti sui 35 a disposizione.

A conclusione delle prove orali la Commissione proporrà al Ministero, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

La Commissione dovrà redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè la indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il posto messo a concorso è assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'insegnamento negli Istituti d'arte e sui relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti Istituti nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistico industriale.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1956
Registro n. 24, *foglio n.* 573.

(1931)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche apportate dal decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto prefettizio del 15 novembre 1955, n. 45954, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Calenda dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;
Valentini dott. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;
Docimo prof. dott. Ludovico, docente in clinica chirurgica;
Imbrogno dott. Salvatore Mario, medico condotto.

Segretario:
Bellizzi dott. Domenico, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 19 aprile 1956

Il prefetto: SPANO

(1906)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiali sanitari indetto con decreto numero 37296, del 22 settembre 1953;
Ritenuto che la predetta Commissione ha proceduto allo espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Iannucci dott. Michele	punti 132,100	su 200
2. Roberti dott. Giuseppe	» 126,175	»
3. De Francesco dott. Gustavo	» 121,175	»
4. Fanelli dott. Gaetano	» 121,075	»
5. Perrella dott. Giuseppe	» 117,075	»
6. Leone dott. Vittorio	» 110,150	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 9 aprile 1956

Il prefetto: SARRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 13414 in data 21 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di ufficiali sanitari indetto con decreto n. 37296, del 22 settembre 1953;
Viste le domande prodotte dai candidati nelle quali sono indicate le sedi da ciascuno di essi richieste in ordine di preferenza;
Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato, sono nominati ufficiali sanitari per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata, presso la quale assumeranno servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto:

1) Iannucci dott. Michele: Casacalenda;
2) Roberti dott. Giuseppe: Trivento;
3) De Francesco dott. Gustavo: Boiano;
4) Fanelli dott. Gaetano: Riccia;
5) Perrella dott. Giuseppe: Guglionesi;
6) Leone dott. Vittorio: S. Elia a Pianisi.

Gli ufficiali sanitari che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine predetto, saranno dichiarati dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 10 aprile 1956

Il prefetto: SARRO

(1855)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 5557/3ª San. del 22 marzo 1955, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1954;
Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio numero 2188/3ª San. del 28 gennaio 1956;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Giacchè dott. Ottavio	punti 52,96	su 100
2. Battolla dott. Realdo	» 52,45	»
3. Santini dott. Duilio	» 52,18	»
4. Ratti dott. Giuliano	» 51,73	»
5. Tirelli dott. Vasco	» 51,23	»
6. Moretti dott. Bruno	» 50,76	»
7. Santini dott. Mario	» 50,39	»
8. Torracca dott. Giorgio	» 48,93	»
9. Pelliccia dott. Vittorio	» 48,25	»
10. Scatena dott. Alvaro	» 48,19	»

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 16 aprile 1956

Il prefetto: GORINI

(1935)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso al posto di medico del dispensario antivenereo del comune di La Spezia

Il Prefetto della Provincia di La Spezia, con decreto numero 8268 in data 17 aprile 1956 ha approvato la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso al posto di medico del dispensario antivenereo del comune di La Spezia, che hanno conseguito l'idoneità:

Dal Padulo dott. Auro, punti 56 su 100.

La Spezia, addì 17 aprile 1956

Il prefetto: GORINI

(1893)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 14140 del 17 marzo 1956, con il quale il dott. Borzoni Giorgio veniva nominato titolare della condotta medica di Marcialla del comune di Barberino Val d'Elsa;

Considerato che il precitato sanitario come da lettera del 29 marzo 1956 che trovasi allegata agli atti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Aglietti Alfredo, 7° classificato, ha chiesto la condotta di Marcialla del comune di Barberino Val d'Elsa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 14140 del 17 marzo 1956, il dott. Aglietti Alfredo domiciliato a Fiesole, piazza Mino n. 35 è dichiarato vincitore della condotta di Marcialla del comune di Barberino Val d'Elsa.

Il sindaco di Barberino Val d'Elsa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 12 aprile 1956

Il prefetto: BENUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto pari numero del 17 marzo 1956, con il quale il dott. Cavallari Pietro veniva nominato titolare della condotta medica di San Giorgio a Colonica Prato;

Considerato che il precitato sanitario come da comunicazione dell'ufficio postale di Piove di Sacco, Provincia di Padova, che trovasi allegata agli atti di ufficio e deceduto;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Ripoli Renzo 6° classificato, ha chiesto la condotta di San Giorgio a Colonica - Prato;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio pari numero del 17 marzo 1956 il dott. Ripoli Renzo domiciliato a Pisa, via Putignano Pisano, 161 è dichiarato vincitore della condotta di San Giorgio a Colonica del comune di Prato.

Il sindaco di Prato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 12 aprile 1956

Il prefetto: BENUSSI

(1908)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 161 in data 15 dicembre 1954 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1954;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.26/10048 in data 18 giugno 1955, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1954:

1.	Galifi Margherita	punti	57,625	su 100
2.	Grimandi Ines	»	56.637	»
3.	Martini Maria	»	55,468	»
4.	Leoni Carolina	»	53,625	»
5.	Avena Palmira	»	52.481	»
6.	Musso Elda	»	52.175	»
7.	Soria Caterina	»	51,981	»
8.	Delfino Marianna	»	51,775	»
9.	Guglielmino Maria Rosa	»	51.068	»
10.	Giaccone Anna	»	50,793	»
11.	Tosello Caterina	»	50,518	»
12.	Minghirillo Teresa	»	50,406	»
13.	Bormida Ida	»	50,356	»
14.	Cugini Oliva	»	50,212	»
15.	De Dominici Maria Teresa	»	50,156	»
16.	Aimo Liliana	»	50,118	»
17.	Poggio Ercolina in Crema (1)	»	49,875	»
18.	Franza Maria in Bono	»	49,875	»
19.	Bruno Caterina	»	49,750	»
20.	Toselli Loris	»	49,625	»
21.	Tacchino Claudina	»	49,281	»
22.	Fissolo Felicita in Molinari (1)	»	49,187	»
23.	Pelazza Iolanda	»	49.187	»
24.	Silvestro Sandra	»	49,093	»
25.	Pistone Maria	»	49,075	»
26.	Bovio Angela	»	48,906	»
27.	Doglione Stellina in Odifredi	»	48,862	»
28.	Daniel Maria	»	48,725	»
29.	Pastura Ernestina	»	48,562	»
30.	Merlo Irene	»	48,487	»
31.	Montaldo Giuseppina	»	48,468	»
32.	Cerretti Ivonne	»	48,337	»
33.	Sogno Valj	»	48,312	»
34.	Carletto Esterina	»	48.218	»
35.	Fia Maria	»	48,125	»
36.	Filippi Giovanna	»	48.093	»
37.	Drocco Maria	»	47,987	»
38.	De Ambrogio Luigina (1)	»	47,808	»
39.	Sconfienza Rita	»	47,868	»
40.	Busso Anna	»	47,825	»
41.	Viale Maria Maddalena (1)	»	47,812	»
42.	Racca Clara	»	47,812	»
43.	Barbero Letizia	»	47,781	»
44.	Testa Felicita	»	47,687	»
45.	Mussetti Daria	»	47,635	»
46.	Delmonte Adriana	»	47,593	»
47.	Teppa Anna	»	47,331	»
48.	Camminati Alba	»	47,268	»
49.	Robarola Margherita	»	47,218	»
50.	Barabaschi Anna	»	47,150	»
51.	Beltramo Francesca	»	47,131	»
52.	Rosso Serafina	»	47,125	»
53.	Dessimone Maria	»	47,112	»
54.	Ambrogio Maria Teresa	»	47,093	»
55.	Montaldo Laura	»	47,000	»
56.	Levrone Domenica	»	46,968	»
57.	Sacchero Rosa	»	46,806	»

58. Scotti Anna	punti	46,750	su 100
59. Allisiardi Lucia	»	46,625	»
60. Fenoglio Domenica	»	46,593	»
61. Guidoni Elda (1)	»	46,531	»
62. Piacentino Maria	»	46,531	»
63. Rineri Teresa	»	46,531	»
64. Taccola Vally	»	46,468	»
65. Sappino Maria	»	46,461	»
66. Gunetti Egle	»	46,431	»
67. Temporali Rosa	»	46,368	»
68. Tacchino Giuseppina	»	46,250	»
69. Bigari Rosalba	»	46,225	»
70. Frittoli Maria (1)	»	46,187	»
71. Conti Clara	»	46,187	»
72. Cuccolo Vera	»	46,156	»
73. Tramontin Adele	»	46,118	»
74. Amedeo Rosa	»	46,062	»
75. Gerbotto Maria	»	46,056	»
76. Curti Teresa	»	46,006	»
77. Gallino Maria Assunta	»	46,000	»
78. Bertola Mafalda	»	45,968	»
79. Parola Vincenzina	»	45,750	»
80. Negri Elsa	»	45,656	»
81. Leonoris Clara	»	45,593	»
82. Meloni Silvia	»	45,556	»
83. Petrali Pierina	»	45,531	»
84. Magliano Fausta	»	45,493	»
85. Piazza Iolanda	»	45,437	»
86. Audisio Giuseppina	»	45,393	»
87. Lomagno Anna	»	45,306	»
88. Petrelli Dorotea	»	45,168	»
89. Burdese Teresa	»	45,150	»
90. Lisca Adriana	»	45,112	»
91. Cucciano Irene	»	45,093	»
92. Pulcinelli Pierina	»	45,000	»
93. Gastaldi Maddalena	»	44,893	»
94. Soci Antonia (1)	»	44,875	»
95. Nittardi Giovanna (1)	»	44,875	»
96. Cico Rosa	»	44,875	»
97. Cavazzuti Anna	»	44,781	»
98. Malavolti Giuseppina	»	44,737	»
99. Pavanini Nella Edmea	»	44,718	»
100. Negro Teresa	»	44,531	»
101. Rondelli Elvia	»	44,393	»
102. Quartiani Maria	»	44,343	»
103. Leone Maria	»	44,212	»
104. Conti Anna Maria	»	44,168	»
105. Tinti Gelsomina (1)	»	44,093	»
106. Morini Silvana (1)	»	44,093	»
107. Bertino Rosalba	»	44,093	»
108. Salomone Lucia	»	44,062	»
109. Sorosina Giovanna	»	44,056	»
110. Valentini Maria	»	44,000	»
111. Ferrero Pasqualina	»	43,906	»
112. Lenzarini Liliana	»	43,856	»
113. Calosso Elsa	»	43,687	»
114. Alasia Giovanna (1)	»	43,500	»
115. Benerecetti Eva Maria	»	43,500	»
116. Sandri Marina	»	43,112	»
117. Zurletti Maria	»	43,062	»
118. Germano Antonietta	»	43,025	»
119. Rosso Eres	»	43,000	»
120. Anselmi Giuseppina	»	42,937	»
121. De Valle Maria Rosa	»	42,906	»
122. Ragni Franca	»	42,843	»
123. Berini Ada	»	42,837	»
124. Mussano Giovannina	»	42,718	»
125. Passamonti Flora	»	42,468	»
126. Furini Laura	»	42,437	»
127. Beneventi Maddalena	»	42,375	»
128. Braga Piera	»	42,362	»
129. Prasso Maria	»	42,281	»
130. Ferraris Angela	»	42,125	»
131. Buzzoni Artemia	»	42,062	»
132. Giolito Anna Maria	»	42,000	»
133. Grenzi Clementina	»	41,931	»
134. Graglia Teresina	»	41,787	»
135. Grisendi Silvana	»	41,093	»
136. Berini Luigia	»	41,000	»
137. Risso Elsa	»	40,937	»
138. Lazzarino Domenica	»	40,875	»
139. Agnese Mirella	»	40,725	»
140. Pelloni Velia	punti	40,718	su 100
141. Visconti Adele	»	40,687	»
142. Benatti Loris	»	40,362	»
143. Zonta Fausta	»	40,306	»
144. Chitti Lidia	»	40,218	»
145. Cassanelli Laura	»	40,175	»
146. Bruno Giuseppina	»	40,000	»
147. Biglio Margherita	»	39,937	»
148. Caselli Rina	»	39,718	»
149. Pasquale Margherita	»	39,312	»
150. Squillari Adriana	»	39,093	»
151. Cartasegna Alda (1)	»	39,000	»
152. Bergamini Marisa	»	39,000	»
153. Molini Bruna	»	38,650	»
154. Canavesi Solea	»	35,612	»

(1) Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1.

Cuneo, addì 14 aprile 1956

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 15763, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1954;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1954, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Galifi Margherita: condotta comunale rurale «oltre Gesso» di Cuneo;

2) Grimandi Ines: condotta consorziale di Dronero-Villar San Costanzo;

3) Martini Maria: condotta consorziale di Bastia Mondovì-Ciglié-Roccaciglié;

4) Leoni Carolina: condotta comunale di Barbaresco;

5) Avena Palmira: condotta comunale di Cavallerleone;

6) Musso Elda: condotta comunale di Pianfei;

7) Soria Caterina: condotta comunale di Magliano Alpi;

8) Delfino Marianna: condotta comunale di Monastero Vasco;

9) Guglielmino Maria Rosa: condotta comunale di Envie;

10) Giaccone Anna: condotta comunale di Bernezzo;

11) Tosello Caterina: condotta consorziale di Castellino Tanaro-Lesegno;

12) Minghirillo Teresa: condotta consorziale di Stroppo-Macra-Celle Macra-Elva;

13) Bormida Ida: condotta consorziale di Mombasiglio-Scagnello;

14) Cugini Oliva: condotta consorziale di Trezzo Tinella-Neviglie;

15) De Dominici Maria Teresa: condotta consorziale di Serralunga D'Alba-Sinio;

16) Aimino Liliana: condotta consorziale di Niella Belbo-San Benedetto Belbo;

17) Poggio Ercolina in Crema: condotta consorziale di Serravalle Langhe-Cissone-Cerretto Langhe.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I Consigli comunali e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche designate.

Cuneo, addì 14 aprile 1956

Il prefetto: TORRISI

(1933)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 17 marzo 1956, numero 11527 e n. 11528, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Dronero Roccabruna è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Vista la dichiarazione di opzione del ricorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alessandro Mercando, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Dronero-Roccabruna.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 19 aprile 1956

Il prefetto: TORRISI

(1934)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 55012, in data 18 gennaio 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1952 e 30 novembre 1953, concorso bandito con precedente decreto prefettizio n. 24444 del 23 maggio 1954;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 6624 in data 14 febbraio 1956, con il quale il dott. Salerno Salvatore è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Adrano;

Ritenuto che il predetto dott. Salerno ha rinunziato alla condotta della quale è risultato vincitore e che, pertanto, occorre provvedere all'assegnazione della condotta stessa rimasta vacante, al concorrente che lo segue in graduatoria;

Viste le domande presentate dai concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bisazza Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Adrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura del Comune interessato.

Catania, addì 7 aprile 1956

Il prefetto: BELLISARIO

(1888)

PREFETTURA DI NAPOLI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto n. 340/13050 in data 25 marzo 1955 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, riguardante la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1953;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del Segretario dott. Elio Cantore trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 654, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carcaterra Armando è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Elio Cantore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Napoli.

Napoli, addì 4 aprile 1956

Il prefetto: DIANA

(1909)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Mascitelli Antonio è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Fraine;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Tilli Goffredo ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Tilli Goffredo è dichiarato vincitore della condotta del comune di Fraine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 13 aprile 1956

Il prefetto: DE VITO

(1974)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.